

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 31

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ZOBOLI, GULLO, SFORZA, GUIDI**

*Presentata il 21 maggio 1963*

**Modifiche al regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena,  
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci siamo convinti che le miserie e le tragedie delle nostre carceri, che hanno commosso e continuano a commuovere l'opinione pubblica per i sempre ricorrenti episodi di dolore e di orrore, non sono dovute solo alla umana malizia, ma anche al rugginoso meccanismo degli strumenti legislativi, che spesso risentono di arcaiche concezioni del diritto di punire e della pena, e che sono rimasti in arretrato rispetto al flusso innovatore della vita e della scienza.

Tra questi strumenti è, certamente, il regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Questo regolamento va riformato radicalmente, ma, in attesa di una più vasta revisione, che richiede un esame approfondito ed impegnativo, noi ci siamo, frattanto, preoccupati di alcuni ritocchi, che ne eliminino in via di urgenza, gli aspetti più odiosi e le punte che, talvolta, possono davvero definirsi terroristiche, e lo rendano, almeno in via approssimativa, aderente alla Carta Costituzionale.

In particolare, suggeriamo:

1°) di migliorare le condizioni morali dei detenuti per reati politici (articolo 8 del

Codice penale), separandoli, durante la esecuzione della pena, dai detenuti comuni;

2°) di aggiornare e rendere più aderente alla morale democratica di una Repubblica fondata sul lavoro le norme sulle retribuzioni ai detenuti;

3°) di adeguare le norme sul culto con gli articoli 8, 13, secondo comma, e 19 della Costituzione;

4°) di affidare ad un magistrato, cioè ad un organo indipendente — il giudice di sorveglianza — il compito di consentire la lettura di libri e giornali che non facciano parte della biblioteca del carcere, ad evitare che il potere esecutivo — qualunque esso sia oggi o possa essere domani — approfitti dello stato di inferiorità dei detenuti, per orientarli anche politicamente con letture coatte o per esercitare su di essi pressioni morali, che sono solennemente proibite dalla Costituzione;

5°) di avviare la democratizzazione dei Consigli di disciplina includendovi due membri eletti dal Consiglio comunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori;

6°) di umanizzare le sanzioni disciplinari, seguendo un triplice criterio: a) sopprimere alcune punizioni di tipo medioevale; b) abolire alcune ipotesi di infrazioni; c) pro-

porzionare più equamente le sanzioni alle mancanze;

7°) di sopprimere le norme relative ai condannati a morte, non essendo più ammessa la pena capitale, per norma costituzionale, nel nostro diritto comune.

8°) di abrogare, infine, le disposizioni dell'articolo 60.

È noto che il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena consente, con il disposto dell'articolo 56, di visitare gli stabilimenti carcerari, senza permesso del Ministero della giustizia, ad alcune categorie di persone, che hanno particolari funzioni pubbliche. Si tratta esattamente dei Ministri, dei membri del Parlamento, dei Vescovi e dei Magistrati. Con la norma dell'articolo 60 si stabilisce che codesti visitatori « non possono rivolgere la parola ai detenuti e fare osservazioni che possono essere dai detenuti ascoltate ». Essi hanno solo la facoltà di ottenere, « compiuta la visita », e « fuori della presenza dei detenuti », « i chiarimenti che desiderano ».

È evidente che a siffatto modo non si permette al visitatore di rendersi conto dell'esatto tenore di vita dei detenuti, e neppure se i medesimi siano vittime di brutalità e di abusi da parte del personale carcerario.

Sotto ogni riflesso, l'abrogazione di quel disposto appare consigliabile, e lo è tanto più al giorno d'oggi, in cui consentire, soprattutto ai membri del Parlamento, di essere informati con precisione della vita carceraria italiana contribuirà efficacemente ad eliminare quei mezzi violenti, che purtroppo si registrano ancora nei nostri Istituti penitenziari e che traggono origine dalla violazione di tutte le libertà e di ogni umana dignità, che è retaggio del triste ventennio fascista e anche di più antichi orrori; e, pur prescindendo da tali estremi deplorabili, a controllare la esatta osservanza della legislazione che regola la delicata materia.

I motivi che hanno determinato la nostra iniziativa si raccomandano da sé; sicché vogliamo sperare che la proposta verrà accolta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, è modificato secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

### ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 4, alle parole: « ogni due mesi », sono sostituite le parole: « ogni settimana ».

Al secondo comma, è aggiunto il seguente alinea:

« n) autorizzazione della lettura di libri e giornali che non fanno parte della biblioteca del carcere ».

### ART. 3.

È introdotto il seguente articolo *47-bis*:

« I detenuti politici scontano la pena in locali, e possibilmente in stabilimenti distinti da quelli ove sono ristretti gli altri condannati ».

### ART. 4.

L'articolo 60 è soppresso.

### ART. 5.

L'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Sono assolutamente proibiti i canti scomposti, le grida, le parole scorrette e ogni discorso in linguaggio convenzionale e comunque non intelligibile ».

### ART. 6.

All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

« Le persone ammesse al colloquio non debbono, salvo casi di assoluta e comprovata necessità, di cui la direzione dovrà render conto al giudice di sorveglianza, essere separate dal detenuto da grate, sbarre o altro impedimento ».

### ART. 7.

Al secondo comma dell'articolo 112 sono sostituite le parole: « Università del Regno » con le parole: « Università della Repubblica ».

### ART. 8.

Il titolo dell'articolo 124 è sostituito col seguente: « Lavoro retribuito ».

Il primo comma dello stesso articolo è sostituito col seguente:

« Le prestazioni per i lavori previsti in questo capitolo sono sempre retribuite ».

ART. 9.

Nel primo comma dell'articolo 125, dopo le parole: « Il Ministero », sono aggiunte le parole: « d'accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, dopo le parole: « dal Ministero », sono aggiunte le parole: « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori »; e dopo le parole: « al direttore », sono aggiunte le parole: « d'accordo col rappresentante della rispettiva categoria dei prestatori di opera ».

I commi quarto, quinto e sesto sono soppressi.

ART. 10.

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

« Contro la determinazione delle mercedi, l'assegnazione dei detenuti alle varie categorie dei lavoratori e la valutazione del lavoro in rapporto al compenso a cottimo, nonché per violazione delle norme concernenti il rapporto tra la remunerazione e la condizione giuridica del detenuto, è ammesso reclamo al giudice di sorveglianza ».

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 129 è soppresso.

ART. 12.

All'articolo 134 sono sostituite le parole: « e dalla quota che gli spetta sulla remunerazione per il lavoro prestato », con le parole: « e dalla remunerazione che gli spetta per il lavoro prestato ».

ART. 13.

Il terzo comma dell'articolo 140 è sostituito con il seguente:

« Il giudice di sorveglianza può permettere che i detenuti leggano anche altri libri e giornali, con esclusione solo di quelli che offendono il buon costume. »

ART. 14.

Il titolo dell'articolo 142 è sostituito col seguente: « Pratiche religiose facoltative per i detenuti ».

Il secondo comma dello stesso articolo 142 è sostituito col seguente:

« I detenuti non sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto ».

ART. 15.

L'articolo 143 è soppresso.

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 149 è sostituito con il seguente:

« In ogni stabilimento è istituito un Consiglio di disciplina, composto del direttore, del cappellano, del medico e di due cittadini designati l'uno dal Consiglio comunale e l'altro dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori presso il Tribunale competente per territorio e scelti tra coloro che non esercitano la professione forense ».

Allo stesso articolo 149 è aggiunto il seguente comma:

« I membri esterni debbono risiedere nel comune in cui si trova lo stabilimento ».

ART. 17.

Nel primo comma dell'articolo 150, dopo le parole: « almeno tre dei suoi componenti » sono aggiunte le parole: « tra cui uno deve essere un membro esterno ».

il quarto comma dello stesso articolo 150 è sostituito col seguente:

« I membri esterni del Consiglio di disciplina hanno diritto ad una diaria determinata dal Ministero ».

ART. 18.

Nel primo comma dell'articolo 151 è soppresso il n. 2.

È aggiunto allo stesso articolo 151 il comma seguente:

« Al detenuto non può essere negato il permesso di sussidiare la famiglia bisognosa ».

ART. 19.

È soppressa la parola «2» nel primo comma dell'articolo 152.

ART. 20.

I numeri 4, 5 e 6 del comma primo e il comma secondo dell'articolo 153 sono soppressi.

ART. 21.

I numeri 4, 5 e 6 del comma primo dell'articolo 154 sono soppressi.

Il comma secondo è sostituito con il seguente:

« La punizione di cui al n. 3 non può avere esecuzione senza il parere favorevole del medico ».

Il comma terzo è sostituito con il seguente:

« Le detenute in istato di gravidanza, le puerpere per i primi due mesi e le allattanti per il primo anno scontano solamente le punizioni di cui al n. 1 e 2 ».

Il comma quarto è soppresso.

ART. 22.

L'articolo 155 è soppresso.

ART. 23.

L'articolo 156 è sostituito con il seguente:

« Il detenuto che dopo aver subito almeno due volte le più gravi punizioni stabilite dagli articoli 153 e 154 per i fatti previsti nell'articolo 166, se persiste nella cattiva condotta e commette altra infrazione alla disciplina della stessa gravità, qualora sia già condannato, può essere proposto per il trasferimento ad una casa di punizione, qualora sia imputato può essere sottoposto al massimo della punizione prevista per la commessa infrazione ».

ART. 24.

All'articolo 157 sono aggiunte le parole: « che, sentito immediatamente il detenuto, può confermare il provvedimento. Questo, tuttavia, è revocato, se il giudizio disciplinare non ha luogo entro le 24 ore successive ».

ART. 25.

Nella seconda parte del comma primo dell'articolo 158, le parole « tuttavia la cintura può essere applicata », sino alla fine, sono sostituite con le seguenti: « Se il medico ritiene necessaria tale misura, il detenuto deve essere trasportato in osservazione nell'infermeria e di ciò deve essere subito informato il giudice di sorveglianza ».

ART. 26.

L'articolo 159 è sostituito con il seguente:

« L'ammonizione e la privazione del passaggio in comune sono inflitte dal direttore, le altre punizioni dal Consiglio di disciplina ».

ART. 27.

Sono aggiunte all'articolo 162, con numerazione progressiva, le infrazioni di cui all'articolo 163, sopprimendo il n. 5 dello stesso articolo 163.

ART. 28.

Sono aggiunte all'articolo 163, con numerazione progressiva, le infrazioni di cui agli articoli 164, 165 e 166, escluso il n. 10 dell'articolo 164 e il n. 8 dell'articolo 165.

ART. 29.

Gli articoli 164, 165 e 166 sono soppressi.

ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 168 è sostituito con il seguente:

« È recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto che, essendo stato sottoposto ad una delle punizioni stabilite nel regolamento, commette nel termine di tre mesi, altra infrazione della stessa indole ».

È soppresso il secondo periodo del comma terzo.

ART. 31.

È soppresso il secondo periodo dell'articolo 171.

ART. 32.

Sono soppresse le parole: « 4, 5 e 6 », nel comma primo dell'articolo 172.

ART. 33.

È soppresso il capitolo XIX (articoli 207 a 212), contenente disposizioni speciali per l'esecuzione della pena di morte.

ART. 34.

È soppresso il n. 4 nel comma primo dell'articolo 224.

Sono soppresse nel comma secondo le parole: « e 4 ».

Il comma terzo è sostituito con il seguente:

« La punizione indicata nel n. 3 è inflitta dal Consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore ».

ART. 35.

È soppresso l'articolo 232.

ART. 36.

Il primo comma dell'articolo 234 è sostituito col seguente:

« Se, nonostante le cure morali usate, il condannato assegnato alla casa di punizione persiste ad essere insubordinato o ribelle, il Consiglio di disciplina può disporre per un assoggettamento di lui all'isolamento continuo

come mezzo di difesa contro la manifesta pericolosità di lui e ne riferisce subito al giudice di sorveglianza per i provvedimenti da adottare. L'isolamento continuo disposto dal Consiglio di disciplina non può essere superiore ai dieci giorni ».

Il secondo comma dello stesso articolo 234 è sostituito col seguente:

« Il giudice di sorveglianza:

1°) può ordinare che l'isolamento si prolunghi sino a venti giorni;

2°) se ritiene che il condannato sia un abituale e incoreggibile ribelle, può ordinare che venga trasferito in una casa di rigore;

3°) se ritiene che il condannato sia in minorate condizioni fisiche o psichiche, ordina che sia trasferito in una casa per minorati fisici o psichici;

4°) se ritiene che il condannato sia colpito da infermità psichica, trasmette il rapporto del Consiglio di disciplina al Procuratore della Repubblica per l'adozione dei provvedimenti indicati negli articoli 148 del Codice penale e 106 di questo regolamento ».

#### ART. 37.

Sono soppresse nell'articolo 235 le parole: « e la corrispondenza ».

#### ART. 38.

« Il primo comma dell'articolo 236 è sostituito col seguente:

« Nelle case di rigore, i mezzi di sicurezza, disposti per salvaguardare la integrità personale dei condannati, debbono essere ispirati a criteri di pietà e di solidarietà umana. La cintura di sicurezza non può essere applicata se non nei limiti e con le garanzie previste nell'articolo 158 ».

È soppreso il secondo comma dello stesso articolo 236.

È aggiunto il comma seguente:

« Ogni sei mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità, i condannati sono sottoposti a rigoroso esame delle loro condizioni mentali, da effettuarsi, possibilmente, in un ospedale psichiatrico. L'esame deve in ogni caso avvenire in un ospedale psichiatrico, allorché lo disponga il giudice di sorveglianza o lo richieda il medico specialista ».